

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2425-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(RENZI)**

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(MOGHERINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(GUIDI)**

E CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**(MARTINA)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012

---

*Presentato il 29 maggio 2014*

---

(Relatore: **PORTA**)

---

**NOTA:** La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), l'8 gennaio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2425 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

---

**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE****(GIUSTIZIA)****PARERE FAVOREVOLE**

---

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2425 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli adempimenti amministrativi a carico delle autorità nazionali, previsti dall'Accordo, saranno svolti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

rilevata la necessità di aggiornare al 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 25.840 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

---

#### PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

---

#### PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

---

**PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2425 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 »;

valutate positivamente le disposizioni del titolo IX dell'Accordo, nell'ambito del quale è previsto espressamente che le Parti ribadiscono il proprio impegno a favore dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future, operando per realizzare tale obiettivo nelle relazioni commerciali reciproche e promuovendo il rafforzamento del rispetto della legislazione in materia di lavoro e ambiente;

tenuto conto che il predetto Accordo, all'articolo 268, dispone che le Parti si adoperino affinché la propria legislazione preveda e promuova livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro;

considerato che tra gli obiettivi dell'Accordo, in base a quanto stabilito dall'articolo 267, rientra altresì il rafforzamento del ruolo del commercio e della politica commerciale nella promozione della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica e delle risorse naturali, nonché della riduzione dell'inquinamento;

rilevato, altresì, che, in base all'articolo 270 dell'Accordo, le Parti riconoscono esplicitamente il valore degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali e regionali, sottolineando la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente e ribadendo che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2425 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 »;

premessi che:

l'Accordo in esame stabilisce un quadro giuridico organico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra Colombia e Perù da una parte e gli Stati dell'Unione europea dall'altra;

tale accordo prevede tra le altre cose, nei confronti dei mercati di Colombia e Perù, la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori europei, l'accesso dei concorrenti europei al mercato degli appalti pubblici e dei servizi, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

in particolare, l'Accordo stabilisce l'applicazione dei principi di libertà di stabilimento e di prestazione transfrontaliera dei servizi informatici, postali, di telecomunicazione e di trasporto marittimo internazionale, sancisce l'impegno per le parti di impedire pratiche anticoncorrenziali in tali settori e garantisce il rispetto da parte dei prestatori intermediari dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti connessi all'ambiente digitale;

si segnala in generale l'esigenza, nell'ambito degli accordi internazionali di carattere commerciale, di considerare che, anche per effetto della sempre più accentuata dematerializzazione dell'economia, promossa dagli sviluppi della digitalizzazione, le società che operano su scala internazionale in vari Paesi, al fine di ridurre o annullare il carico fiscale, tendono a spostare negli Stati a più bassa tassazione in profitti che ottengono dalle proprie attività; il fenomeno, indicato comunemente come BEPS (*base erosion and profit shifting*), può essere contrastato solo mediante efficaci misure concordate tra gli Stati, anche con il supporto delle organizzazioni internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2425 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

relativamente allo scambio di prodotti agricoli si proceda ad un sistema di miglioramento dell'accesso al mercato unionale che tenga conto delle specificità e delle esigenze della produzione agricola intracomunitaria e si adottino misure compatibili con le norme della politica agricola comune al fine di non arrecare alcun tipo di svantaggio ai produttori unionali;

sia garantita l'applicazione, come previsto dall'articolo 29 dell'Accordo, di misure di salvaguardia agricola, in forma di dazi addizionali all'importazione sui prodotti agricoli originari, tutte le volte che si profili una situazione di sofferenza per alcuni prodotti di origine unionale;

il Governo riferisca regolarmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i *dossier* in discussione e le decisioni prese dal sottocomitato per l'agricoltura di cui all'articolo 36 dell'Accordo.

---

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 330 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 25.840 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante **dall'attuazione della** presente legge, valutato in euro 25.840 annui a decorrere dall'anno **2015**, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

*Identico.*

